

Intervento di “pronto soccorso” per un processo

(...un po’ più...) civile

a cura di

Sergio Paparo, Michele Monnini, Andrea Proto Pisani e

Maria Silvia Zampetti

1. Introduzione

1.1. La proposta di articolato normativo che segue è il frutto delle riflessioni di un gruppo di lavoro¹ che si è confrontato sulla possibilità di dare una risposta di “pronto soccorso” alla spaventosa crisi del giudizio di cognizione di primo grado, nella condivisa valutazione della assoluta inadeguatezza delle soluzioni proposte dal disegno di legge AS 2284 (*Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile*) attualmente all’esame del Senato², incentrate, sostanzialmente, sulla sommarizzazione del processo³.

La comune valutazione che le principali cause di endemica sofferenza del processo civile sono da individuarsi, principalmente, nel sovraccarico dei ruoli di primo grado e nelle carenze strutturali in cui i giudici sono costretti ad operare (anche a causa della mancata realizzazione di un efficiente “ufficio per il processo”⁴) ha orientato la riflessione sull’opportunità di suggerire alcuni interventi che, senza alcuno stravolgimento dell’attuale impianto del codice di rito, potrebbero rendere più efficiente, e soprattutto effettivo, lo svolgimento del processo, valorizzando anche il ruolo del difensore nella fase precontenziosa ed

¹ Il gruppo è composto da: Avv. Giampiero Cassi, Avv. Michele Monnini, Avv. Sergio Paparo, Avv. Cosimo Papini, Prof. Avv. Andrea Proto Pisani, Avv. Antonio Riga, Prof. Avv. Giuliano Scarselli, Avv. Francesco Singlitico, Avv. Maria Silvia Zampetti

² Il testo in discussione è quello approvato dalla Camera dei Deputati il 10.3.2016 con il AC 2953 che ha significativamente modificato l’originario disegno di legge, presentato dal Governo per iniziativa del Ministro della giustizia, predisposto sulla base del lavoro della commissione ministeriale presieduta dall’allora Presidente della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, Dott. Giuseppe Berruti.

³ Nel disegno di legge si prevede l’estensione generalizzata del processo sommario di cognizione di cui all’art. 702 *bis* cpc.

⁴ Si veda in proposito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_2.page

in quella di formazione del *thema decidendum* e *probandum* del successivo, eventuale, giudizio.

Vanno lette in questa prospettiva le soluzioni qui suggerite che attengono:

a) all'accertamento, prima che inizi il processo, e indipendentemente dall'esistenza di ragioni di urgenza, dei fatti incerti tramite l'acquisizione di dichiarazioni testimoniali di terzi, di consulenze tecniche stragiudiziali e di esibizione stragiudiziale di documenti;

b) al rimodellamento della fase preparatoria, da svolgersi prima che il giudice sia investito della controversia; nella sostanza si tratta di ricollegare le preclusioni in punto di domande, eccezioni e prove agli atti introduttivi;

c) alla previsione che dopo la fase preparatoria, e sempre prima dell'intervento del giudice, si svolga come regola (e cioè non solo per controversie tipicamente individuate, come oggi previsto dal d.lgs 28/2010 e successive modifiche) un procedimento di media-conciliazione, distinto in una prima fase di *mediazione facilitativa* e, a seguito dell'eventuale fallimento di questa, in una seconda di *conciliazione/decisione allo stato degli atti*, quest'ultima strutturata sulla falsariga del modello introdotto con i provvedimenti legislativi di depenalizzazione e delle ordinanze irrogatrici di sanzioni amministrative, con i necessari forti temperamenti a garanzia del destinatario passivo della decisione;

d) alla “ricostruzione” delle successive fasi da svolgersi innanzi al giudice⁵ con disciplina e tempi differenziati a seconda che la controversia sia da qualificarsi *semplice* ovvero *complessa* quanto a trattazione ed istruzione;⁶

e) alla generalizzata applicazione dello schema decisorio previsto dall'art. 281-sexies (con taluni temperamenti relativi alla motivazione in caso di controversie complesse).

⁵ Fase che dovrebbe essere notevolmente deflazionata dallo svolgimento della doppia fase di mediazione-conciliazione, fase a sua volta svoltasi *dopo* le acquisizioni della fase preparatoria ed eventualmente della fase di istruzione preventiva

⁶ Si pensi, ad esempio, alla necessità di ulteriori allegazioni di fatti e prove, soprattutto nelle ipotesi di cumulo di più domande connesse per riconvenzione o chiamata in causa di terzi.

1.2. L'impianto fin qui delineato si completa con tre ulteriori interventi che si muovono anch'essi nella direzione di ridurre il sovraccarico del giudice e che possono essere così sintetizzati:

- introduzione generalizzata della chiusura semplificata del processo in caso di contumacia o non opposizione del convenuto;
- introduzione generalizzata di un processo sommario in caso di prova dei fatti costitutivi e valutazione sommaria di manifesta infondatezza delle difese del convenuto;
- attribuzione al giudice onorario di pace (introdotto dalla recente riforma della magistratura onoraria⁷) solo di competenze per materia, allo scopo per un verso di facilitarne la specializzazione, e per altro verso ridurre il carico di lavoro del tribunale quale giudice togato di primo grado.

Infine, si coglie l'occasione per portare a termine il percorso oculatamente iniziato dal nostro legislatore verso la completa informatizzazione del processo.

1.3. Gli strumenti tecnici sui quali si basa la presente proposta rinvengono tutti solide premesse storiche e culturali:

- l'istruzione cd. preventiva, nell'esperienza del processo inglese;
- la rimodulazione della fase preparatoria, nella prassi del processo del lavoro (cioè dell'unico modello di processo di cognizione che – almeno negli anni 1974/1990 – ha funzionato in Italia);
- la distinzione dello svolgimento del processo a seconda del carattere semplice o complesso della controversia, nella legislazione e nella prassi dei processi tedesco e francese;
- la conclusione semplificata del processo in caso di contumacia del convenuto o di sua mancata opposizione, oltre che in numerosissime legislazioni europee, in Italia nel procedimento per convalida di sfratto;

⁷ Legge delega 57 del 2016

- il processo sommario in caso di infondatezza più o meno manifesta della difesa del convenuto nel *référé provision* francese e nel *summary judgment* anglosassone, e prima ancora nella esperienza statutaria italiana della condanna con riserva delle eccezioni (esperienza che è sopravvissuta, ma solo in ipotesi tipiche, negli artt. 1462 cc e 35, 648 e 665 cpc italiani);

- infine la decisione allo stato degli atti, nella esperienza, come già si è accennato, della cd. depenalizzazione caratterizzata dalle ordinanze prefettizie di irrogazione della sanzione amministrativa e del conseguente eventuale giudizio di opposizione davanti al giudice.

2. Istruzione preventiva (fase preliminare del processo)

Scrivendo Piero Calamandrei che l'avvocato civilista deve comportarsi, con il suo cliente, come se fosse un giudice istruttore «la cui utilità sociale è tanto più alta quante più sentenze di non luogo a provvedere si pronunziano nel suo studio»⁸. Nell'apparente causticità dell'affermazione, è tuttavia contenuto un innegabile dato di fatto: ogni difensore, per decidere se iniziare o meno un giudizio ovvero se resistervi ha necessità di avere una compiuta conoscenza dei fatti e della possibilità di assolvere, nell'eventuale processo, l'onere probatorio a carico del proprio cliente; analoga esigenza ha l'avvocato che sia chiamato ad assistere una parte nei procedimenti di negoziazione assistita o di mediazione, soprattutto laddove previsti obbligatoriamente in funzione del successivo giudizio.

L'attuale impostazione del codice di procedura civile (che prevede il ricorso agli strumenti di istruzione preventiva solo in presenza di *pericula in mora*) non consente di soddisfare questa esigenza che oltre che qualificare l'attività del difensore (e ridurre le ipotesi di responsabilità professionale) avrebbe anche una indubbia valenza di consapevole deflazione di non fondate iniziative o resistenze giudiziarie.

In questo senso si muove l'art. 696-bis (introdotto dalla l. 80/2005), ma esso per un verso si riferisce ad una fattispecie limitata (accertamento dei crediti da inadempimento contrattuale o da fatto illecito) e per altro verso è stato

⁸ P. Calamandrei, *Elogio dei giudici. Scritto da un avvocato*, Ponte alle Grazie, Firenze, 1999

frequentemente oggetto di interpretazioni restrittive della giurisprudenza; da qui la proposta di introdurre nel codice di rito tre nuovi strumenti pre-giudiziali:

- il primo (art. 162-*bis*) prevede che il giudice possa designare un notaio o un avvocato per l'audizione, nel contraddittorio delle parti, di terzi sui fatti indicati dalle parti, riservando al giudice della causa di merito, oltre al potere di riconvocazione del terzo, ogni valutazione sulla rilevanza e ammissibilità delle prove, nonché sulla capacità e attendibilità del terzo;

- il secondo (art. 162-*ter*) prevede che il giudice possa designare un consulente tecnico affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio (si richiama sostanzialmente il terzo comma dell'art. 195), risponda ai quesiti indicati dalle parti, riservando espressamente al giudice della causa di merito ogni valutazione sulla rilevanza e sul metodo seguito dal consulente, oltre ovviamente, il suo potere di nominare un nuovo consulente sui quesiti da lui formulati;

- l'art. 162-*quater* prevede l'esibizione stragiudiziale di documenti specifici, subordinatamente alla prova, anche per presunzioni, che la controparte li posseda o detenga.

3. La fase preparatoria del processo e le novità relative allo svolgimento del processo

3.1. La nuova formulazione degli artt. 163 (atto introduttivo), 167 (memoria difensiva), 168 (replica dell'attore), nella quale si è tentato di adoperare, per quanto possibile, la terminologia delle disposizioni vigenti, mira a far scambiare tra gli avvocati (ferma la iscrizione a ruolo e il deposito in cancelleria in forma telematica) gli atti introduttivi del processo, disponendo l'onere, a pena di decadenza, di produrre i documenti e indicare i mezzi di prova relativi, rispettivamente, ai fatti costitutivi e ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

Allo scopo di evitare che in prima udienza l'attore chieda termine per replicare alla difesa del convenuto, si è previsto che tale replica debba avvenire prima dell'udienza successiva alla designazione del giudice.

A garanzia del diritto di difesa del convenuto, si sono modellati gli avvertimenti su tutte le esigenze difensive del convenuto, che ben può essere un uomo della strada ignaro delle tecniche processuali.

Poiché il gioco delle repliche e delle controrepliche può astrattamente svilupparsi se non all'infinito, sicuramente, in un numero non predeterminabile di momenti (e ciò specie ove il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale, o convenuto o attore abbiano chiamato in causa terzi) si è previsto all'art. 168 che, completato lo scambio atto introduttivo-memoria difensiva del convenuto ed eventuale replica dell'attore, la cd. fase preparatoria sia da considerarsi esaurita e (salvo la pausa della mediazione cd. facilitativa e della cd. conciliazione-decisione dello stato degli atti) sia giunto il momento per chiedere la designazione del giudice e la fissazione (si spera il prima possibile) della data della prima udienza: tale udienza, nella presente proposta, costituisce l'ultimo momento utile per attore, convenuto e l'eventuale terzo per effettuare – ferme le decadenze già maturate – le repliche o controrepliche ancora esperibili; in caso di necessità di ulteriori repliche (e allegazioni di fatti e prove) la controversia sarà evidentemente da considerarsi complessa, e pertanto il giudice dovrà (ai fini del rispetto del diritto di azione e di difesa) fissare uno o due termini perentori per l'ulteriore necessaria trattazione.

3.2. Quanto allo svolgimento del processo davanti al giudice l'unica vera novità è costituita dall'obbligo del giudice, in prima udienza, di distinguere lo svolgimento del processo a seconda che, con ordinanza motivata, qualifichi la controversia *semplice* o invece *complessa*: cosa che potrà fare *solo se prima dell'udienza* abbia attentamente studiato gli atti ed i documenti di causa.

La controversia sarà da qualificare come *semplice* quando non sono ritenute necessarie ulteriori repliche o controrepliche, cioè non siano necessarie ulteriori allegazioni o richieste istruttorie; in tale ipotesi, e se non vi sono richieste istruttorie, la causa sarà matura per la decisione già in prima udienza; diversamente, se il giudice ritiene ammissibili e rilevanti le istanze istruttorie formulate, dovrà fissare una nuova udienza per l'assunzione delle prove e, ad

istruzione esaurita, decidere, anche nella stessa udienza, la controversia, in base a quanto attualmente previsto dall'art. 281-*sexies* cpc.

Se invece – ferme sempre le decadenze già maturate e la replica e controreplica da effettuare sempre a pena di decadenza nella prima udienza – sono necessarie ulteriori repliche e controrepliche (con le conseguenti allegazioni e richieste istruttorie), la controversia sarà da qualificare come *complessa*, e pertanto il giudice dovrà fissare uno o due termini perentori per questa ulteriore trattazione; quindi si svolgeranno una o più udienze per l'assunzione delle prove; completata l'istruzione l'art. 183-*quinquies* dispone che la fase decisoria sarà sempre disciplinata dall'art. 281-*sexies*, ma che in udienza il giudice dovrà leggere solo il dispositivo, poiché la motivazione (in considerazione proprio della complessità della istruttoria) potrà essere depositata successivamente.

4. Chiusura anticipata e semplificata del processo in caso di contumacia o non opposizione del convenuto

Si prevede (art. 172) che, solo in caso di controversia relativa a diritti disponibili, la contumacia o la non opposizione del convenuto consentono all'attore di fare istanza al giudice affinché questi (ovviamente ove non rilevi la nullità dell'atto introduttivo o, già alla stregua del solo atto introduttivo dell'attore, fatti rilevabili d'ufficio, come ad esempio la nullità totale o parziale del contratto) accolga la domanda con sentenza semplificata stesa in calce allo stesso atto introduttivo, generalizzando, come già si è detto nella premessa, quanto oggi eccezionalmente previsto dall'art. 663 cpc in tema di convalida di sfratto.

Sono anche disciplinati (sempre nell'art. 172) i rimedi a favore del convenuto, individuati nell'opposizione sia per l'ipotesi di contumacia per fatto non imputabile sia laddove si intenda far valere l'erroneità del provvedimento che sia fondato sulla contestata mancata opposizione.

5. Il processo sommario di condanna con riserva della difesa del convenuto

La proposta che si formula (art. 656-*bis*) – che generalizza quanto già oggi è previsto (in via tipica) da disposizioni del codice civile (art. 1462, comma 2) e del

codice di procedura (artt. 35, 648 e 665) e trae origine da disposizioni ed esperienze francesi e anglosassoni⁹ – oltre a richiedere espressamente che i fatti costitutivi siano provati, contempla difese del convenuto che verosimilmente non abbiano realistiche prospettive di successo¹⁰.

La disposizione è, poi, contornata da una serie di cautele, tra cui la reclamabilità dell'ordinanza davanti a un collegio di cui non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento ed il richiamo al tribunale per escludere la competenza del giudice di pace.

Questo sistema, consentendo una efficace sanzione dell'abuso del diritto di difesa da parte del convenuto che non si difende seriamente (o, peggio, lo faccia violando il principio di buona fede di cui è espressione l'art. 88 cpc), potrebbe assolvere ad una razionale risposta (assolutamente rispettosa dei principi costituzionali) ai comportamenti di quanti, pur consapevoli di avere torto, speculano sulla abnorme durata del processo di cognizione di primo grado per ritardare l'emanazione di una sentenza di condanna esecutiva.

6. Competenza per materia del giudice di pace

Allo scopo di assicurare la specializzazione (e quindi la migliore qualità delle decisioni) si è ritenuto opportuno sopprimere la competenza generale per valore di questo giudice onorario e limitarla alle seguenti, peraltro importanti, materie: a) controversie relative al condominio degli edifici; b) controversie per le cause di danno derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti; c) giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative.

7. Media-conciliazione obbligatoria

7.1. La media-conciliazione (si usa volutamente questo termine generico) ha una doppia anima.

⁹ L'art. 808 n.c.p.c. francese si riferisce alle difese del convenuto che non appaiono “seriamente fondate”; mentre il part. 24 c.p.r. anglosassone concerne le difese che non abbiano “realistiche prospettive di successo”.

¹⁰ L'aver aggiunto al testo anglosassone “verosimilmente” aumenta le garanzie del convenuto, perché richiede che alla luce di una prova sommaria (desunta anche dal solo sistema difensivo del convenuto) emerga l'infondatezza della difesa del convenuto

Per un verso la mediazione è uno strumento per risolvere il conflitto (la controversia) non (necessariamente) in forza del diritto, ma sulla base di una vera e propria attività negoziale che ha riguardo agli interessi delle parti e non (necessariamente) alla legge. Si dice, giustamente, che specie tra le parti che hanno (o devono continuare ad avere) un rapporto duraturo destinato a durare nel tempo, la singola controversia altro non è che la punta di un *iceberg* che nasconde un conflitto, eliminato il quale anche le controversie presenti (e probabilmente anche quelle ancora “inesplorate”) saranno eliminate, il tutto con benefici anche in punto di economia di giudizi.

Questa specie di mediazione presenta, però, alcune caratteristiche particolari: per essere tentata, favorita da un terzo di buona volontà (o forse meglio da parte di un terzo imparziale in forma del tutto riservata), essa (almeno a livello teorico) dovrebbe sin dall'inizio essere voluta da entrambe le parti; ma poiché ciò non è sempre possibile, i suoi fautori hanno sostenuto il ricorso alla imposizione legislativa dell'obbligo di svolgere il procedimento come condizione di procedibilità del processo davanti al giudice statale.

Per altro verso la mediazione obbligatoria, nell'attuale sovraccarico dei giudici togati o onorari di primo grado, appare a molti (quantomeno anche) come un utile strumento deflattivo del carico di lavoro del giudice di primo grado.

7.2. Le due prospettive non appaiono incompatibili fra loro, se è vero che con un poco di buon senso, rinunciando ciascuno a parte della propria ideologia, o quanto meno con un poco di tolleranza reciproca, si potrebbe prevedere che la media-conciliazione, come condizione di procedibilità, sia tendenzialmente generalizzata per tutte le controversie relative a diritti disponibili e si articoli in due fasi (entrambe successive allo svolgimento della fase preliminare e preparatoria di cui si è già ampiamente detto sopra ai paragrafi 2 e 3):

a) una prima fase (davanti ad uno degli organismi di mediazione esistenti)¹¹ dovrebbe essere introdotta da un incontro col mediatore con la partecipazione

¹¹ Ovviamente resta ferma la possibilità per le parti, nella loro autonomia negoziale, di accordarsi sulle forme e sui termini di una mediazione facilitativa prima ed autonomamente della fase preliminare o preparatoria cui si è accennato nel testo

non solo degli avvocati ma anche dalle parti personalmente e dovrebbe perseguire l'obiettivo dell'accordo sugli interessi in conflitto; essa dovrebbe durare, ai fini della procedibilità del processo davanti al giudice, non oltre due mesi (sempre prorogabili ove vi sia l'accordo delle parti) e se si conclude con l'accordo, questo definirà anche la questione delle spese della eventuale fase di istruzione preventiva e della fase preparatoria;

b) se invece si conclude senza accordo, il procedimento dovrà proseguire (sempre come requisito di procedibilità del processo) nella diversa forma della *cd. conciliazione-decisione allo stato degli atti*, da svolgersi (su richiesta, senza soluzione di continuità, dello stesso organo di mediazione) davanti ad un operatore giuridico tendenzialmente imparziale (avvocato di sufficiente esperienza, notaio, magistrato o avvocato dello Stato in pensione ecc.) competente sulla materia cui si riferisce la controversia e nominato, secondo criteri predeterminati, dal Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Questa fase dovrebbe avere la durata massima di due mesi (decorrenti della designazione del terzo imparziale) e dovrebbe articolarsi in un unico incontro, preceduto dalla eventuale produzione di elementi di prova, destinato all'eventuale trattazione orale da parte dei difensori, alla effettuazione da parte del terzo di una proposta conciliativa e, in caso di mancata accettazione della stessa, alla decisione allo stato degli atti della controversia da parte del terzo, nella stessa udienza o nel termine massimo di dieci giorni, con facoltà di un breve rinvio su richiesta congiunta delle parti.

La decisione allo stato degli atti (che dovrebbe provvedere anche sulle spese ai sensi degli artt. 91 ss. cpc), se non opposta davanti al giudice entro il termine perentorio di quaranta giorni è destinata a diventare immutabile.

Quanto alla sua provvisoria esecutività, secondo una prima prospettazione essa avrebbe dovuto (ovviamente se di condanna) costituire titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, anche se tale efficacia esecutiva sarebbe stata subordinata allo svolgimento della prima udienza dell'eventuale giudizio di opposizione e alla mancata revoca e sospensione della sua esecutività da parte del giudice. A questa prospettazione (che secondo alcuni avrebbe assicurato una

maggior forza deflattiva della decisione allo stato degli atti) è stato obiettato che i titoli esecutivi di formazione stragiudiziale di cui all'articolo 474 cpc si formano tutti col consenso dell'obbligato e che l'efficacia esecutiva delle ordinanze irrogatrici di sanzioni amministrative sarebbe giustificata solo dal carattere pubblico dell'autorità che la emana; è stato inoltre obiettato che essa non avrebbe ottenuto consensi da parte del Foro.

Sulla base di queste considerazioni viene, pertanto, proposta la diversa prospettazione in forza della quale a seguito della opposizione è il giudice che, nella prima udienza, potrà attribuire, efficacia esecutiva alla decisione allo stato degli atti omologandola salvo che non esistano gravi motivi in contrario.

7.3. La generalizzazione della fase della media-conciliazione rende ovviamente inammissibile la mediazione delegata dal giudice senza il consenso delle parti. Inoltre, sarebbe estremamente auspicabile introdurre la fase della media-conciliazione anche per le controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato (ma ciò esula dai fini e dai limiti della presente proposta).

8. Modifiche degli articoli 645, 648 e 649

Si è infine colta l'occasione di riformulare – a seguito della previsione della fase preparatoria ridisegnata con gli articoli da 163 a 169 – l'art. 645 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, per rivedere in senso garantista la fase sommaria del giudizio di opposizione con la previsione, fra l'altro, della reclamabilità (ai sensi dell'art. 669-terdecies) dei provvedimenti di cui agli articoli 649 e 648.

9. Disposizioni finali

La disposizione finale dell'articolato prevede le abrogazioni e sostituzioni più importanti del codice di procedura civile e del d.lgs 28/2010.

PROPOSTA DI ARTICOLATO NORMATIVO

(A)

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II

Del processo a cognizione piena dinanzi al tribunale

Sezione I - Della fase preliminare

Art. 162 bis - Dichiarazioni testimoniali stragiudiziali.

Su richiesta di parte, assistita dall'avvocato, contenente la mera prospettazione di un futuro giudizio, il giudice nomina un notaio o un avvocato del circondario, sulla base di elenchi formati dai rispettivi ordini professionali, per l'acquisizione di dichiarazioni di terzi di conoscenza di fatti indicati dalla parte istante nella richiesta stessa, delegandogli il giuramento previsto dall'art. 251.

La parte richiedente deve convocare con apposita comunicazione scritta, la controparte davanti al professionista delegato all'acquisizione delle dichiarazioni, indicando i fatti che intende sottoporre al terzo, la data ed il luogo dove il terzo sarà sentito, non prima di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione stessa, avvertendola nel contempo che le dichiarazioni potranno avere efficacia di prova in un eventuale futuro giudizio fra le parti stesse.

La controparte può indicare altri terzi da ascoltare ed eventualmente altri fatti su cui sentirli.

Nel corso dell'escussione, le parti possono sottoporre al terzo domande o richieste di chiarimenti sui fatti su cui egli è chiamato a rendere le dichiarazioni.

Le dichiarazioni dei terzi hanno efficacia di prova testimoniale nel futuro eventuale processo fra le parti, salva in ogni caso la facoltà del giudice della causa di merito di disporre la riconvocazione dei terzi stessi per ascoltarli come testimoni.

Ogni giudizio sulla rilevanza e sull'ammissibilità della prova, nonché sulla capacità e sull'attendibilità del testimone è rimesso al giudice della causa di merito.

Le spese sono a carico della parte richiedente e della controparte nel caso in cui abbia indicato fatti su cui ascoltare terzi; il giudice liquida il compenso dovuto al delegato sulla base di parametro orario indicato nel dm 55/2014, opponibile ai sensi dell'art. 170 dpr 115/2012, ove non abbiano già provveduto le parti.

Art. 162 *ter* - Consulenza tecnica stragiudiziale

Su richiesta di parte, assistita dall'avvocato, il giudice nomina un consulente scelto negli albi speciali previsti dall'art. 61, secondo comma; la parte comunica, con apposita comunicazione scritta, alla controparte il nominativo, nonché il quesito che intende sottoporre al consulente, la data ed il luogo di inizio delle operazioni peritali fissate dal consulente non prima di venti giorni, avvertendola che la consulenza potrà avere efficacia di prova in un eventuale futuro giudizio fra le parti stesse.

Il giudice delega all'avvocato del richiedente di acquisire dal consulente il giuramento di cui all'art. 193. Nel contraddittorio delle parti e dei consulenti di parte eventualmente designati, il consulente svolge le indagini sui quesiti indicati dalla parte richiedente e su quelli che la controparte, prima della data di inizio delle operazioni peritali, comunichi di volergli sottoporre.

Il consulente svolge gli accertamenti sui documenti, sulle cose, sui luoghi, nonché sulle persone delle parti solo se queste vi consentano.

Al termine delle indagini, redige una relazione, che trasmette alle parti entro i termini concordati con le stesse; le parti entro i successivi venti giorni trasmettono al consulente le proprie osservazioni sulla relazione; entro i successivi dieci giorni il consulente invia alle parti la relazione definitiva, contenente anche una sintetica valutazione delle osservazioni delle parti.

La consulenza preventiva non pregiudica le questioni relative alla sua ammissibilità e rilevanza, nonché al metodo seguito dal consulente, né impedisce la sua rinnovazione nel giudizio di merito.

Le spese sono a carico della parte richiedente e della controparte nel caso in cui abbia indicato quesiti; il giudice liquida il compenso dovuto al consulente in base al t.u. sulle spese di giustizia, ove non abbiano già provveduto le parti.

Art. 162 quater - Esibizione stragiudiziale di documenti

Su richiesta di parte, assistita dall'avvocato, contenente la dichiarazione della rilevanza in un futuro giudizio della acquisizione di specifici documenti detenuti o posseduti dalla controparte, il Giudice ordina a quest'ultima la consegna al richiedente della copia dei documenti, dichiarati autentici dalla controparte stessa.

La parte richiedente deve provare, anche con presunzioni, la detenzione o il possesso dei documenti da parte del destinatario dell'ordine.

Nell'ordinanza di esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo e la spesa dell'esibizione.

La mancata tempestiva ottemperanza all'ordine del giudice senza giustificazione o comprovato motivo è valutata dal giudice del futuro eventuale processo fra le parti, ai sensi degli articoli 92 e 116.

Sezione II - Della fase preparatoria

Art. 163 - Atto introduttivo al processo

L'atto introduttivo al processo deve contenere:

- 1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
- 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'atto deve contenere la denominazione o la ditta con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- 3) l'indicazione del diritto fatto valere in giudizio e l'indicazione dei provvedimenti chiesti a sua tutela;
- 4) l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda ancorché non indispensabili per l'individuazione del diritto fatto valere, nonché l'indicazione degli elementi di diritto ove indispensabili per l'individuazione del diritto;

5) l'indicazione dei documenti che si producono a pena di decadenza, e l'indicazione, sempre a pena di decadenza, dei mezzi istruttori di cui si chiede l'assunzione;

6) il nome, cognome e codice fiscale dell'avvocato e l'indicazione della procura;

7) l'avvertimento che il convenuto ha il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto introduttivo per depositare memoria difensiva che deve a pena di decadenza contenere quanto indicato nell'art. 167; che, ove il convenuto entro tale termine non si costituisca mediante deposito di memoria difensiva, la sua contumacia comporterà ammissione legale dei fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda e pertanto l'emanazione di sentenza di condanna nei suoi confronti; che analogamente avverrà nel caso in cui, pur essendosi costituito, non si opponga alla domanda proposta dell'attore.

L'atto introduttivo è notificato alla controparte.

Art. 164 - Nullità dell'atto introduttivo

L'atto introduttivo è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163, ovvero se mancano gli avvertimenti previsti dal n. 7) dell'art. 163.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, ove rilevi la nullità ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.

La costituzione del convenuto sana i vizi dell'atto introduttivo e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce la mancanza degli avvertimenti previsti dal n. 7) dell'art. 163, il giudice, su richiesta del convenuto, lo rimette in termini ai sensi dell'art. 153 per la redazione della memoria difensiva.

L'atto introduttivo è altresì nullo se sono omessi o risultano assolutamente incerti i requisiti stabiliti nei nn. 3) e 4) dell'art. 163.

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare l'atto introduttivo o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

Art.165 - Iscrizione della causa a ruolo

L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, deve iscrivere la causa a ruolo in via telematica, depositando la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale dell'atto introduttivo notificato, in formato telematico, la procura ed i documenti offerti in comunicazione, secondo le modalità previste dalla normativa sul processo civile telematico.

Art. 166 - Costituzione del convenuto

Il convenuto deve costituirsi entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto introduttivo mediante deposito nel fascicolo d'ufficio, di memoria difensiva di cui all'art. 167, con la copia dell'atto introduttivo notificato, la procura ed i documenti offerti in comunicazione, secondo le modalità previste dalla normativa sul processo civile telematico.

Art. 167 - Memoria difensiva del convenuto

Nella memoria difensiva, il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, nonché nome, cognome e codice fiscale dell'avvocato e l'indicazione della procura; e comunque, a pena di decadenza, deve indicare:

- la contestazione specifica dei fatti affermati dall'attore e le relative prove contrarie;
- la proposizione di eccezioni di rito e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le relative prove;
- l'eventuale domanda riconvenzionale;

- l'eventuale chiamata in causa di terzi.

Art. 168 - Replica dell'attore

Entro il termine di sessanta giorni dal deposito della memoria difensiva del convenuto, l'attore può depositare nel fascicolo d'ufficio telematico atto di replica contenente, a pena di decadenza, la replica all'eventuale domanda riconvenzionale, le contro-eccezioni, le prove dirette e le prove contrarie, la *reconventio reconventionis*, l'eventuale chiamata in causa di terzi.

Art. 169 - Chiamata in causa

La chiamata in causa di terzi da parte del convenuto o dell'attore viene effettuata tramite notifica della memoria difensiva o della replica al terzo negli stessi termini di cui agli articoli 167 e 168.

A seguito della chiamata in causa, il terzo si costituisce nelle forme e nei termini dell'art. 166, redigendo memoria difensiva ai sensi dell'art. 167.

Ulteriori repliche e controrepliche del terzo, del convenuto e dell'attore dovranno essere proposte, a pena di decadenza, all'inizio della prima udienza nonché, se necessario, nei termini perentori fissati a tale scopo dal giudice.

Art. 172 - Conseguenze della contumacia o non opposizione del convenuto in caso di diritti disponibili

In caso di diritti disponibili, ove il convenuto non si costituisca depositando memoria difensiva entro il termine previsto per il deposito o, costituendosi, non si opponga alla domanda proposta dall'attore, i fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della sua domanda si considerano come legalmente ammessi dal convenuto; il processo si chiude in forma semplificata con apposizione di sentenza in calce all'atto introduttivo a seguito di istanza in tal senso al giudice, previa valutazione della validità dell'atto introduttivo.

La sentenza è opponibile:

- a) dal contumace, ove dimostri che non si sia potuto costituire tempestivamente a causa della nullità dell'atto introduttivo o della sua notificazione, ovvero che la sua costituzione tempestiva gli sia stata impedita da fatto a lui non imputabile;
- b) dalla parte costituita che contesti la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma.

L'opposizione va proposta nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo davanti allo stesso giudice che ha emesso la sentenza:

- a) per il contumace entro il termine di quaranta giorni dall'avvenuta conoscenza del processo o dalla cessazione del fatto a lui non imputabile che gli ha impedito la costituzione tempestiva;
- b) per colui che contesta la mancata opposizione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Sezione III - Della fase di media-conciliazione

Art. 173 - Media-conciliazione

Una volta esaurita la fase preparatoria di cui agli articoli 163 a 169 cpc, chi voglia proseguire l'esercizio della azione civile è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di media-conciliazione ai sensi degli articoli seguenti, quale condizione di procedibilità del processo.

L'improcedibilità deve essere eccepita dalla controparte o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza; in tal caso il giudice fissa la nuova udienza dopo la scadenza del termine di 4 mesi; analogamente provvede ove il procedimento di media-conciliazione sia iniziato ma non ancora terminato.

Alla domanda di media-conciliazione devono essere allegati tutti gli atti e documenti della fase preliminare e preparatoria (art. 162-*bis*, 162-*ter*, 162-*quater*, 163 a 169).

Art. 173 *bis* - Svolgimento della media-conciliazione

La media-conciliazione si svolge in due fasi:

a) la prima, denominata mediazione cd. facilitativa, la quale si svolge davanti ad uno degli organismi di cui all'art. 1, primo comma, lett. d del d.lgs 28/2010, sito nel luogo indicato nell'art. 163 n. 1, a seguito di istanza di una parte nel contraddittorio dell'altra o delle altre parti.

A seguito della domanda l'organismo di media-conciliazione designa un mediatore davanti al quale deve avvenire il primo incontro con le parti da tenersi non oltre 15 giorni dal deposito dell'istanza di cui al comma precedente.

In tale incontro, le parti, assistite dagli avvocati, devono comparire personalmente o essere rappresentate da un procuratore speciale a conoscenza dei fatti della controversia appositamente nominato. La mancata comparizione personale o la mancata conoscenza dei fatti da parte del procuratore speciale costituisce elemento valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 ai fini della decisione.

Il procedimento, al quale si applicano il d.lgs 28/2010 ed il dm 180/2010, deve esaurirsi nel termine di due mesi; tale termine è prorogabile su consenso del mediatore e delle parti.

b) Se il procedimento di mediazione facilitativa non si conclude con l'accordo delle parti, ai fini del perfezionamento della condizione di procedibilità deve seguire la seconda fase, denominata di conciliazione-decisione allo stato degli atti; l'organismo senza indugio trasmette al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del circondario in cui ha sede l'organismo gli atti e i documenti di cui all'ultimo comma dell'art. 173; il Presidente del Consiglio sceglie il terzo, secondo un ordine predeterminato, in base alle sue competenze giuridiche, fra gli iscritti in un elenco costituito da avvocati, anche in pensione, con esperienza almeno ventennale, notai, magistrati o avvocati dello stato in pensione.

Art. 173 *ter* - Procedimento di decisione allo stato degli atti

Il terzo designato nelle forme indicate nell'articolo precedente, acquisita a cura dell'organismo tutta la documentazione già depositata nella fase preliminare e preparatoria di cui agli articoli 162-bis, 162-ter, 162-quater e da 163 a 169 cpc, fissa la data dell'incontro.

È in facoltà delle parti integrare la documentazione già agli atti tramite la produzione, almeno dieci giorni prima dell'incontro, di elementi di prova costituiti da documenti contenenti dichiarazioni di scienza di terzi o consulenze tecniche redatte da professionisti incaricati dalle parti.

Nell'incontro il terzo prospetta una specifica proposta conciliativa agli avvocati muniti di procura a transigere. Se la proposta è accolta si redige verbale ai sensi e agli effetti degli articoli 11, ultimi tre commi, e 12 d.lgs 28/2010.

Ove la conciliazione non riesca, il terzo, nel corso dello stesso incontro o nei dieci giorni successivi, redige decisione allo stato degli atti della domanda o delle domande proposte dalle parti, nella quale indica sinteticamente le ragioni della decisione. Su richiesta di entrambe le parti, il terzo concede un rinvio non superiore a dieci giorni, fermo il rispetto dei termini di cui all'ultimo comma.

La decisione provvede in ogni caso in ordine alla condanna esecutiva alle spese della parte soccombente, spese comprensive anche di quelle relative alla fase preliminare e preparatoria di cui agli articoli 162-*bis*, 162-*ter*, 162-*quater* e 163 a 169. Si applicano gli articoli 91 e seguenti.

In ogni caso, il processo diviene procedibile decorsi due mesi dalla designazione del terzo incaricato della fase di conciliazione-decisione allo stato degli atti.

Art. 173 *quater* - Sull'opposizione alla decisione allo stato degli atti

La decisione allo stato degli atti è opponibile nel termine perentorio di quaranta giorni dalla emanazione della decisione se avvenuta in udienza o dalla sua comunicazione se avvenuta fuori udienza.

L'opposizione si propone con atto, notificato alla controparte, contenente l'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'art. 183; l'istanza deve essere depositata nel fascicolo telematico entro dieci giorni dalla notifica.

In mancanza di opposizione o di estinzione del giudizio di opposizione, la decisione diviene immutabile.

Art. 173 *quinquies* - Sulla provvisoria esecuzione della decisione allo stato degli atti

La decisione allo stato degli atti, se di condanna, diventa provvisoriamente esecutiva se omologata dal giudice con ordinanza resa nella prima udienza del giudizio di opposizione di cui all'articolo precedente, salvo che non esistano in contrario gravi motivi.

Ove ricorrano gravi e fondati motivi, l'efficacia esecutiva della decisione allo stato degli atti può essere anticipata dal giudice con ordinanza a seguito di una istanza di fissazione urgente di un'udienza appositamente dedicata.

Art. 173 *sexies* - Controversie e procedimenti esclusi dalla media-conciliazione obbligatoria

Sono escluse dalla fase di media-conciliazione obbligatoria le controversie relative a:

- diritti indisponibili;
- stato e capacità delle persone;
- rapporti familiari e unioni civili;
- rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato?;
- responsabilità civile dei magistrati;
- fattispecie sottoposte all'arbitrato bancario finanziario o ad autorità garanti;
- azioni collettive in materia dei diritti dei consumatori, salvo quanto disposto dall'art. 15 d.lgs 28/2010;
- controversie in materie di competenza della sezione specializzate in materia di impresa;
- azioni disciplinate dagli articoli 141 e seguenti del codice del consumo.

Sono esclusi dalla media-conciliazione obbligatoria i procedimenti:

- per ingiunzione, quanto alla fase sommaria;
- per convalida di sfratto e relativa opposizione, fino al mutamento di rito di cui all'art. 667;
- cautelari;
- possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703, terzo comma;
- incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- in camera di consiglio;
- nell'azione civile esercitata nel processo penale;
- di condanna con riserva della difesa del convenuto ai sensi dell'art. 656-*bis*.

Sezione IV - Della fase innanzi al giudice

Art. 183 - Instaurazione

Esaurita la fase preparatoria, ed eventualmente conclusasi senza accordo la eventuale fase di media-conciliazione obbligatoria richiesta ai fini della procedibilità del processo, ciascuna parte può presentare al presidente del tribunale ricorso di fissazione dell'udienza, mediante deposito nel fascicolo d'ufficio secondo le modalità previste dalla normativa sul processo civile telematico.

L'istanza deve essere proposta non oltre il decorso di un anno dal deposito dell'atto di replica dell'attore, ai sensi dell'art. 168, altrimenti il processo si estingue e perdono efficacia le decadenze maturate nel corso della fase preparatoria.

A seguito dell'istanza, il giudice designato entro cinque giorni fissa con decreto la prima udienza non oltre novanta giorni.

Art. 183 bis - Prima udienza

Nella prima udienza il giudice effettua le verifiche preliminari relative alla regolarità della instaurazione del contraddittorio ed emana i conseguenti provvedimenti di integrazione e rinnovazione, fissando se necessario una nuova prima udienza.

Nella stessa udienza provvede a risolvere, nelle forme dell'art. 281 *sexies*, con ordinanza, le questioni di competenza, nonché, con sentenza, le questioni di giurisdizione.

La prima udienza costituisce l'ultimo momento utile, a pena di decadenza, per la controreplica del convenuto, nonché per le repliche e controrepliche dell'attore, del convenuto e dei terzi chiamati in causa, rispetto alle quali non siano già maturate decadenze, a seguito della proposizione di domande riconvenzionali o chiamate in causa di terzi.

Dopo aver richiesto ai difensori delle parti gli schiarimenti che ritiene opportuni, il giudice indica le eventuali questioni rilevabili di ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, provvedendo su richiesta di parte ai sensi dell'art. 101.

Nella stessa udienza il giudice può disporre la comparizione personale delle parti al fine del tentativo di conciliazione di cui agli art. 185 e 185-*bis*.

Art. 183 ter - Distinzione tra controversia semplice e complessa

Esaurite le attività indicate nell'articolo precedente, il giudice è obbligato a distinguere con ordinanza motivata le controversie a seconda che siano da qualificare come semplici o complesse.

La semplicità o complessità della controversia è determinata dal giudice in base alla qualità ed entità dei fatti controversi ed alla complessità della trattazione causata dal numero di repliche e controrepliche ancora da effettuare, anche tenendo conto del numero delle domande e delle parti.

Art. 183 *quater* - Decisione delle controversie semplici

In caso di controversia semplice il giudice, ove non vi sia istruzione da svolgere, decide nella stessa udienza ai sensi e nelle forme dell'art. 281 *sexies*.

Ove sia necessaria attività istruttoria il giudice rinvia la causa ad una udienza prossima nella quale, esaurita l'istruzione, provvede ai sensi e nelle forme dell'art. 281 *sexies*.

Art. 183 *quinquies* - Trattazione e decisione della controversia complessa

In caso di controversia complessa il giudice, ferme le decadenze già maturate, fissa uno o due termini perentori per il completamento delle allegazioni di fatti o indicazioni di prove.

Quindi procede all'istruzione ed al suo esaurimento, previa se del caso concessione di un termine per la redazione di una sola memoria scritta; dopo la discussione orale dei difensori, decide ai sensi dell'art. 281 *sexies*, con lettura in udienza del solo dispositivo; la motivazione viene depositata entro quindici giorni dall'udienza.

Libro IV

Art. 645 - Opposizione a decreto ingiuntivo

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con memoria difensiva ai sensi dell'art. 167 notificata al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638.

L'avviso della avvenuta opposizione deve essere comunicato al cancelliere perché ne prenda nota sull'originale del decreto e trasmetta al giudice del merito il fascicolo d'ufficio del ricorso monitorio.

In seguito all'opposizione, il giudizio si svolge secondo gli articoli 167 e 168 con onere per l'opponente e per l'opposto di indicare a pena la decadenza le domande, eccezioni e prove entro questi atti.

In caso di controversia soggetta al requisito di procedibilità di media-conciliazione, l'onere della proposizione della relativa istanza grava sulla parte opponente.

È fatto salvo in ogni caso il potere dell'opponente e dell'opposto di chiedere con urgenza la fissazione di apposita udienza ove intendano chiedere al giudice i provvedimenti di cui agli articoli 649 e 648, primo comma.

Art. 649 - Sospensione o revoca dell'esecuzione provvisoria

Il giudice, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi e fondati motivi, può, con ordinanza, sospendere in tutto o in parte o revocare, qualora accerti la carenza dei presupposti riconosciuti in sede monitoria, l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642.

Il provvedimento, positivo o negativo, reso ai sensi dell'art. 648 o dell'art. 649 è reclamabile nei termini e nelle forme dell'articolo 669 *terdecies* innanzi al collegio del tribunale di cui non può fare parte il giudice che ha emanato l'ordinanza di cui al primo comma.

Capo I – bis

Art. 656-bis - Condanna con riserva delle difese del convenuto

Nei processi relativi a diritti disponibili di competenza del tribunale, il giudice accoglie in tutto o in parte la domanda se ritiene che i fatti costitutivi siano provati e le difese del convenuto verosimilmente non abbiano realistiche prospettive di successo.

Il giudice, prima o nel corso della causa di merito, emana in tale caso ordinanza immediatamente esecutiva, reclamabile nei termini e nelle forme dell'articolo 669 *terdecies* del codice di procedura civile innanzi al collegio del tribunale di cui non può fare parte il giudice che ha emanato l'ordinanza di cui al primo comma.

L'ordinanza è sempre revocabile e modificabile, ove ricorrano mutamenti nelle circostanze.

L'autorità dell'ordinanza, ferma la sua efficacia esecutiva, non è invocabile nel corso di un processo a cognizione piena e perde efficacia con la sentenza, anche non passata in giudicato, che accerta la insussistenza del diritto.

Prima dell'inizio di una causa di merito l'ordinanza di cui al presente articolo si richiede con ricorso in contraddittorio nelle forme degli articoli 669-*bis* e 669-*ter* del codice di procedura civile; nel corso della causa di merito la domanda si propone con le forme di cui agli articoli 669-*bis* e 669-*quater* del codice di procedura civile.

L'ordinanza che accoglie la domanda nel corso della causa di merito liquida integralmente le spese relative anche alla parte della causa di merito già svolta.

L'ordinanza che prima dell'inizio della causa di merito accoglie o respinge la domanda, provvede sulle spese.

Ulteriori modifiche e abrogazioni

a) quanto al contenuto dell'art. 7, sostituirlo integralmente con il seguente:

“Il giudice di pace è competente quale che ne sia il valore:

- a) per le cause relative al condominio degli edifici;*
- b) per le cause di danno derivanti dalla circolazione di veicoli e di natanti;*
- c) ove non diversamente disposto, per i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative”.*

b) all'art. 48 aggiungere il seguente comma 1-*bis*: *“I processi relativamente ai quali è proposto regolamento di competenze su istanza di parte sono sospesi solo se il giudice della causa di merito non ritenga la richiesta di regolamento manifestamente infondata o inammissibile”;*

c) modificare l'art. 171: al secondo comma aggiungere dopo “167” “e dell'art. 172”; e al terzo comma inserire all'inizio *“In caso di diritti disponibili”;*

d) modificare il titolo del capo VI *“Del procedimento in contumacia in caso di diritti indisponibili”;*

e) sono abrogati gli attuali articoli 163, 164, 165, 166, 167, 168, 168-bis, 169, 183, 183 bis;

f) gli articoli da 316 a 321 del codice di procedura civile relativi ai giudici di pace sono abrogati e sostituiti dal seguente: “*Art. 316 - (Procedimento davanti al giudice di pace) - Il procedimento si svolge nelle forme previste dal primo titolo del presente libro*”.

(B)

Modifiche ed abrogazioni del d.lgs 28/2010

a) abrogare l’art. 5, commi 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4 e 5;

b) sostituire l’art. 6 con il seguente: *Art. 6 (Durata): “La durata massima del procedimento di mediazione facilitativa o di conciliazione-decisione allo stato degli atti è indicata dall’art. 173 e seguenti. I relativi procedimenti non sono soggetti a sospensione feriale”*;

c) abrogare l’art. 7;

d) sostituire il primo periodo dell’art. 8 il termine di “*quindici giorni*” a quello già previsto di “*trenta giorni*”;

e) all’art. 8 primo comma, penultimo periodo aggiungere: “*Nel caso negativo, l’organismo di media-conciliazione provvede sollecitamente alla richiesta di nomina di cui all’art. 173 bis lett. b*”.

(C)

Abrogazione di norme in materia di negoziazione assistita

L’art. 3 del dl 12.9.2014, n. 132, convertito in legge con l. 10.11.2014, n. 162 è abrogato.